Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA, Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge n. 67 del 26 febbraio 1952;

Visto il decreto Presidenziale del 5 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1957, registro n. 14, foglio n. 321, con il quale viene determinata, per l'esercizio finanziario 1957-58, in novecentocinquantatre unità il contingente dei salariati temporanei del Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione delle antichità e belle arti;

Visto il decreto Presidenziale 8 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 6, foglio n. 281, con cui il contingente numerico dei salariati temporanei della predetta Amministrazione è stato elevato per l'esercizio finanziario 1957-58 di quarantanove unità per consentire il rispetto della percentuale fissata per le assunzioni degli invalidi di guerra;

Considerato che dal 1° luglio 1958 vengono trasferiti, col parere favorevole del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (nota n. 15480 del 20 maggio 1958) all'Amministrazione delle antichità e belle arti dal Ministero della difesa-Marina dodici salariati, di cui sei di prima categoria « specializzati » e dal Ministero della difesa-Esercito diciotto salariati temporanei di cui nove di prima categoria « specializzati »;

Considerato che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è altresì favorevole alle conseguenti variazioni compensative nei contingenti numerici delle Amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità da parte dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di continuare ad avvalersi per l'esercizio finanziario 1958-59 dell'opera dello stesso personale salariato già in servizio per l'esercizio finanziario 1957-58, attese le sempre crescenti esigenze delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti è elevato per l'esercizio finanziario 1958-59 da milledue a milletrentadue unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati riferito al contingente di cui all'art. 1 da classificarsi nella prima categoria « salariati specializzati » viene elevato da trecentosettantatre a trecentottantotto unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 346

(6681)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1958.

Perequazione del trattamento economico dei chimici e dei farmacisti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a quello fruito dal personale sanitario dell'Istituto stesso. Parificazione gerarchica di detto personale con i dipendenti dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1127, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale;

Visto l'art. 11 del D. L. 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

Vista la deliberazione n. 3395 adottata dal commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 9 luglio 1947, concernente l'ordinamento dei chimici e dei farmacisti dell'Istituto, approvata ai termini della legge 4 aprile 1952, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 novembre 1955, concernente la perequazione del trattamento economico e la parificazione gerarchica del personale avente le qualifiche di « chimico » o di « farmacista » al personale sanitario degli Istituti sanitari dell'I.N.P.S.;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 ottobre 1956, con la quale la citata deliberazione del 24 novembre 1955 è stata modificata in conformità ai criteri all'uopo manifestati dai Ministeri vigilanti;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1952, con il quale è stata determinata, di concerto con il Ministro per il tesoro, la parificazione gerarchica del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con quello dello Stato, in attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione con le norme ed alle limitazioni e condizioni in tale articolo stabilite, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo;

Considerato che nel citato decreto interministeriale del 1952 non è prevista la parificazione gerarchica dei chimici e dei farmacisti delle istituzioni sanitarie dell'I.N.P.S. al personale dello Stato, avendo il menzionato decreto preso in considerazione la situazione vigente sull'ordinamento del personale dell'I.N.P.S. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Ritenuta la necessità che sia integrato il decreto del 1952 con la parificazione gerarchica dei chimici e dei farmacisti al personale dello Stato e, nel contempo, sia approvata l'equiparazione interna del personale chimico e farmacista al personale sanitario degli Istituti sanitari dell'I.N.P.S.;

Viste le proposte formulate dall'I.N.P.S. con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 ottobre 1956;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'articolo 5 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 novembre 1955, quale risulta modificata dalla successiva delibera del 24 ottobre 1956, concernente l'equiparazione interna e la conseguente perequazione del trattamento economico del personale chimico e farmacista a quello sanitario degli Istituti sanitari dell'I.N.P.S.

Art. 2.

La parificazione gerarchica dei chimici e dei farmacisti al personale sanitario degli Istituti sanitari dell'I.N.P.S. e al personale dello Stato, è stabilita come segue:

	Pianta organica dell'I.N.P.S. (1ª categoria) grado	Personale statale di ruolo (Gruppo A) grado
	—	—
1) Personale a rapporto di impiego:		
Dirigente di laboratorio	3°	VI
Chimico e farmacista:		
dal 6° all'8° scatto . .	5°	VIII
dal 3° al 5° scatto . .	6°	IX
iniziale e fino al 2° scatto	7°	X
Personale straordinario dell'Ente: chimico e farmacista f.r.	Personale non di ruolo dello Stato: categoria I, lett. A)	

Roma, addì 28 ottobre 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(6690)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1958.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Santa Maria a Vico (Caserta) della RAI Radiotelevisione italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radio televisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1958, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Santa Maria a Vico (Caserta), e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, della RAI-Radiotelevisione Italiana, sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione arancione nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, l'imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.

Trasferimento di credito dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria in liquidazione, nei confronti del Ministero della difesa, all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli enti predetti purchè all'ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti del Ministero della difesa della somma di lire 248.531 per forniture di alcool eseguite nel periodo bellico;

Considerato, altresì, che la pratica relativa al recupero dell'importo predetto è ancora in corso di esame presso il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra;

Considerato, infine, che la procedura per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato all'Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato al Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di lire 248.531 vantato dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione nei confronti del Ministero della difesa è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 3 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6628)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.

Trasferimento di credito dall'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13 *bis* secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli enti predetti purchè all'ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti del Ministero della difesa della somma di lire 1.282.636 in dipendenza di fornitura di polpa di carrube effettuata agli stabilimenti militari di Casaralta e Maddaloni durante il periodo bellico e che il credito è stato riconosciuto e liquidato dal Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra con delibera n. 15734 del 16 settembre 1958, registrata all'ufficio atti privati ed esteri di Roma il 22 settembre 1958 al n. 11153, vol. 662;

Considerato, altresì, che è ancora in corso di perfezionamento il provvedimento formale per l'autorizzazione della relativa spesa e per la successiva emissione del mandato di pagamento a favore dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione;

Considerato, infine, che l'espletamento della predetta formalità richiede un periodo di tempo tale da impedire la immediata chiusura del predetto Ente;

Ritenuto che il suddetto credito può essere trasferito all'Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Ente economico della ortoflorofrutticoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di lire 1.282.636 vantato dall'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione verso il Ministero della difesa è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 3 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6625)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.

Trasferimento di credito dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria in liquidazione, nei confronti della ditta Duilio Gualco, all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli enti predetti purchè all'ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti della ditta Duilio Gualco corrente in Silvano d'Orba (Alessandria) della somma di lire 16.943 per forniture di alcool;

Considerato che le azioni svolte per il recupero del credito non hanno sortito, fino ad ora, alcun effetto;

Considerato, infine, che la procedura per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato all'Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato al Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di lire 16.943 vantato dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione nei confronti della ditta Duilio Gualco è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 3 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6627)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.

Trasferimento di crèdito dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria in liquidazione, nei confronti della ditta G. B. Giuffrida & F., all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli enti predetti purchè all'ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti della ditta G. B. Giuffrida & F corrente in Acireale (Catania) della somma di lire 29.945 per fornitura di alcool;

Considerato che le azioni svolte per il recupero del credito non hanno sortito, fino ad ora, alcun effetto;

Considerato, infine, che la procedura per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato all'Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato al Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di lire 29.945 vantato dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria in liquidazione nei confronti della ditta G. B. Giuffrida & F è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 3 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6626)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1958.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni generali di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

1) Tariffa relativa all'assicurazione, vita intera a premio annuo vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione, vita intera a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 9 dicembre 1958

Il Ministro: Bo

(6688)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1958.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi a Ostuni, per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente sede in Roma, via Urbana n. 167, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Ostuni (Brindisi) per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Visti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola da istituirsi in Ostuni (Brindisi) per iniziativa della Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1958

Il Ministro: MONALDI

(6705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Merano »

(Manifestazione 28 settembre 1958)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 28 settembre 1958 e dell'esito del « Gran Premio » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 28 settembre 1958 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato.

1) Biglietto serie F n. 96710:
L. 100 000 000 abbinato al cavallo Spegasso.

2) Biglietto serie P n. 30553:
L. 25 000 000 abbinato al cavallo Zambo.

3) Biglietto serie O n. 42454:
L. 5 000 000 abbinato al cavallo Montlouvier

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti al « Gran Premio » aventi diritto al premio di L. 1 000 000 ciascuno.

1)	Bigl.	serie	B	n	23832	9)	Bigl.	serie	N	n 15911
2)	»	»	B	»	61294	10)	»	»	N	» 4225[illegible]
3)	»	»	B	»	80202	11)	»	»	O	» 51631
4)	»	»	D	»	43659	12)	»	»	P	» 17512
5)	»	»	D	»	49256	13)	»	»	S	» 13806
6)	»	»	E	»	25197	14)	»	»	T	» 4502[illegible]
7)	»	»	E	»	52042	15)	»	»	U	» 05507
8)	»	»	E	»	99632					

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie F n. 96710 vincente il primo premio . . . L. 1 000 000

2) al venditore del biglietto serie P n. 30553 vincente il secondo premio . . . » 200 000

3) al venditore del biglietto serie O n. 42454 vincente il terzo premio . . . . » 50.000

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30 000 ciascuno

(6631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75426/8607, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Olivieri Antonio fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 736, riportata nel catasto alla particella n. 78/a h del foglio di mappa n. 54, e nella planimetria tratturale con il n. 562

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75417/8616, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Stregapede Antonio fu Savino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4880, riportata nel catasto alla particella n. 144/e del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 596.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75431/8602, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Resta Cataldo fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco di Trani e Corato, estesa mq. 368, riportata nel catasto alla particella n. 78/a d del foglio di mappa n. 54, e nella planimetria tratturale con il n. 558

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 75335/8763, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Martinelli Giuseppe fu Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4590, riportata nel catasto alla particella n. 79/c del foglio di mappa n. 54, e nella planimetria tratturale con il n. 624.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, numero 75350/8748, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marcone Vincenzo fu Nicola, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4980, riportata nel catasto alla particella n. 78/m del foglio di mappa n. 54, e nella planimetria tratturale con il n. 620.

Con decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1957, numero 2968/844, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mastrorilli Luigi fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4830, riportata nel catasto alla particella n. 74/q del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 501.

Con decreto Ministeriale in data 3 gennaio 1958, numero 75374/8582, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Friuli Eugenia-Giuseppina fu Tommaso, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 220, riportata nel catasto alla particella n. 137/parte del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 71.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1927, numero 75372/8584, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Clemente Anna fu Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 196, riportata in catasto alla particella n. 10/parte del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 58.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 75378/8578, è stata disposta a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cataldo Michele fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 5060, riportata in catasto alla particella n. 143/d del foglio di mappa n. 38, e nella planimetria tratturale con il n. 431.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 75375/8581, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Grosso Giuseppe-Domenico e Cataldo fu Luigi e Fabiano Lorenza fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 374, riportata in catasto alla particella n. 7/parte del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 57.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 75369/8587, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Matteucci Luigi fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 19, riportata in catasto alla particella n. 183/parte del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 56.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 75370/8586, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Girolamo Maria e Vincenzo fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 808, riportate in catasto alla particella n. 110/t del foglio di mappa n. 60 ed alla particella n. 28/parte del foglio di mappa n. 65, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 585 e 212

(6520)

Costituzione del Consorzio di irrigazione a pioggia e di miglioramento fondiario di « Ozein », con sede nella frazione Ozein del comune di Aymavilles (Aosta), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 19, foglio n. 5, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione a pioggia e di miglioramento fondiario di Ozein, con sede in frazione Ozein del comune di Aymavilles (Aosta), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Buschino Federico, presidente; Charrère Gabriele, vice presidente; Ducret Lino, Pellissier Edoardo e Saraillon Fiorentino, membri.

(6682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 22.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 409747 di L. 10.000
» 322879 » » 50.000
» 561874 » » 100 000
» 561875 » » 100.000
» 561876 » » 100.000
» 561877 » » 100.000
» 561878 » » 100.000
» 561879 » » 100.000

rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti da Caloiro Giacinto, nato a Cotrone il 2 dicembre 1873 e domiciliato a Torino, via Digione n. 2;

2) n. 106293 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8062921 al 7/8062930) di L. 50.000
» 106294 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8062931 al 7/8062940) » » 50.000
» 106295 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8062941 al 7/8062950) » » 50.000
» 106296 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/8062951 al 7/8062960) » » 50.000
» 199751 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/3995001 al 7/3995020) » » 100.000
» 199752 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/3995021 al 7/3995040) » » 100.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Pavia e denunciati smarriti dal sig. Zorzoli Carlo, nato a Gambolò, Frazione Garbana ed ivi domiciliato;

3) n. 104 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 6/10301 al 6/10400) di L. 500.000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Alessandria e denunciato smarrito da Gemme Carlo, nato a Gavi il 29 luglio 1901 e domiciliato a Montecastello, Frazione di San Bernardo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 6 dicembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 286

Corso dei cambi del 15 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,65	624,60	624,60	624,55	624,61	624,73	624,70	624,60	624,60
$ Can.	647,80	648,50	649 —	648,50	646,90	648,19	648,75	647,75	648 —	648 —
Fr Sv. lib.	145,74	145,69	145,75	145,68	145,75	145,68	145,69	145,70	145,67	145,70
Kr D.	90,32	90,34	90,35	90,37	90,35	90,36	90,36	90,33	90,36	90,35
Kr N.	87,26	87,27	87,30	87,30	87,25	87,30	87,36	87,27	87,30	87,30
Kr Sv.	120,53	120,57	120,575	120,60	120,50	120,58	120,585	120,55	120,57	120,55
Fol	165,12	165,22	165,27	165,28	165,075	165,21	165,23	165,20	165,23	165,20
Fr B	12,52	12,535	12,5375	12,54	12,53	12,54	12,5375	12,52	12,53	12,535
Fr Fr.	148,28	148,42	148,42	148,46	148,25	148,28	148,45	148,25	148,27	148,25
Fr. Sv. acc.	143,10	143,15	143,20	143,27	143,05	143,80	143,37	143,50	142,90	143,30
Lst	1746,03	1746,15	1746 —	1746,50	1745,65	1746,44	1746,50	1746,25	1746,37	1746,25
Dm occ	149,33	149,37	149,39	149,41	149,37	149,43	149,44	149,40	149,45	149,40
Scell. Aust.	24,11	24,12	24,12	24,1275	24,10	24,12	24,125	24,10	24,12	24,12

Media dei titoli del 15 dicembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,70
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	100,30
Redimibile 3,50 % 1934	88,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
Id. 5 % 1936	99,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,825
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	648,625
1 Franco svizzero lib	145,685
1 Corona danese	90,365
1 Corona norvegese	87,30
1 Corona svedese	120,592
1 Fiorino olandese	165,255

1 Franco belga	12,539
100 Franchi francesi	148,455
1 Franco svizzero acc.	143,32
1 Lira sterlina	1746,50
1 Marco germanico	149,425
1 Scellino austriaco	24,126

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1958, registro n. 28 Interno, foglio n 100, il comune di Trani (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 190 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6725)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N 11455 - Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell 11 luglio 1935 n 1625 R/Gab, con cui alla signora Rufinatscha Elisabetta nata a Tubre il 15 febbraio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ruvinaccia,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 maggio 1958 dal sig Ruvinaccia Arnaldo, figlio della predetta in atto residente a Tubre,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano dell'11 luglio 1935, numero 1625 R Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Ruvinaccia Arnaldo nato a Tubre il 19 ottobre 1932 e residente a Tubre, viene ripristinato nella forma tedesca di Rufinatscha

Il sindaco del comune di Tubre provvederà alla notifica del presente decreto all interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 27 novembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(6649)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi, per esami e per titoli, nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico militare:
a) pubblico concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova;
b) concorso (esame colloquio) a un posto di chimico aggiunto in prova, riservato agli aiuti od assistenti universitari;
c) pubblico concorso a un posto di fisico aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 concernente conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente esodo volontario per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Considerato che nel ruolo dei chimici e fisici della carriera direttiva del servizio chimico militare si sono resi vacanti cinque posti, uno dei quali per effetto di collocamento a riposo per esodo volontario;

Ritenuto che il terzo dei posti di cui sopra deve essere riservato agli aiuti ed assistenti universitari a termine del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 sopracitato, e quello resosi vacante in seguito a collocamento a riposo per esodo volontario deve essere riservato al personale non di ruolo o dei ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti, a termine dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, pure sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami e per titoli, nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico militare:

a) pubblico concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova. Uno dei suddetti posti è riservato al personale civile statale non di ruolo o dei ruoli speciali transitori o dei ruoli aggiunti, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

b) concorso (esame colloquio) ad un posto di chimico aggiunto in prova, riservato agli aiuti od assistenti universitari che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, n. 4, lettera *c)*, e dell'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

c) pubblico concorso ad un posto di fisico aggiunto in prova.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati:

1) essere fornito del seguente titolo di studio:

per i concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)*: diploma di laurea in chimica od ingegneria chimica nonchè diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284;

per il concorso di cui alla lettera *c)*: diploma di laurea in fisica;

2) essere cittadino italiano. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

4) avere sempre tenuto buona condotta;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

6) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

7) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non aver superato i 32 anni, salve le elevazioni e le esenzioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di che trattasi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, corredate del certificato attestante i voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, nonchè dei documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata e pubblicazioni e studi speciali eventualmente compiuti in materia chimica o fisica.

Gli aspiranti al concorso di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, produrranno inoltre:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore di Istituto universitario (su carta da bollo da L. 100) attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o assistente universitario con le qualifiche riportate, munita di marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

che non sono incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

che non sono stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

che non sono incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

che non hanno superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni e le esenzioni di cui al successivo art. 4;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta e la prova facoltativa orale, se aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 1;

la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria orale, se aspiranti al concorso di cui alla lettera *b)* dell'art. 1;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l'esatto domicilio e il preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Dai presenti concorsi sono escluse le donne.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 n 9, è elevato

1) di anni 2, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni 5:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale 1935-36;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

3) di anni 9:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra,

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1945, n 267

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E), in servizio al 18 giugno 1953,

per i funzionari che prima della istituzione dell I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949 n 178 In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università o Istituti d'istruzione universitaria In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di 40 anni,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile *statale di ruolo* e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio personale civile di ruolo), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti comprovanti gli eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscono, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto alla esenzione o alla elevazione del limite massimo di età e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n 588 del Giornale militare ufficiale 1922,

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L 100, la dichiarazione di cui alla circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940 1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati ed invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod 69-*ter* rilasciato dall Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate delle sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'art 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, produrranno un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di

guerra, a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità, ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto;

i) i profughi, dalla Libia, dalla Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, produrranno l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale produrranno copia della sentenza a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i reduci dalla deportazione e dall'internamento produrranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

q) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attesante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) gli aspiranti al concorso di cui alla lettera *a*) dello art. 1, che siano impiegati dei ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti oppure impiegati non di ruolo, presenteranno rispettivamente, copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e munita di marca da bollo da L. 200, ovvero certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio non di ruolo.

I predetti documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea nonchè, se aspiranti al concorsi a chimico aggiunto in prova, diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia notarile, oppure certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università e sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100.

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 365, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari,

7) copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto, se siano stati invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se sono stati assegnati alle liste di leva marittima,

8) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita di marca da bollo da L. 200 su ogni foglio Tale documento sarà presentato soltanto dagli aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art 1 che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio o ruoli aggiunti della Amministrazione dello Stato, a meno che non l'abbiano già prodotto in relazione a quanto richiesto alla lettera *z*) dello art 6

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 5

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici,

c) certificato generale del casellario giudiziale,

d) certificato medico

I certificati di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368

Sono dispensati dal produrre i certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto del foglio matricolare debbono essere di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile di cui all'art. 3.

Non è ammesso fare riferimento a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dello interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi insieme con i documenti, dallo interessato medesimo

Art 8

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato

Art 9.

Le Commissioni giudicatrici saranno così composte:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione,

segretario, un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Alle Commissioni potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere

Art 10

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente decreto

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile, mediante lettera raccomandata, del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute tanto le prove scritte che orali

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) carta d'identità,

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale,

d) tessera postale,

e) porto d'armi,

f) patente automobilistica;

g) passaporto

Art 11.

Prima di sottoporre i candidati alle prove d'esame, la Commissione giudicatrice procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto presentare

All'uopo potrà essere attribuito a ciascun concorrente un punteggio non superiore a 5/10.

Art 12.

Nei concorsi di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art 1, sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa almeno la votazione di sei decimi

La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli pro-

dotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale

L esame-colloquio di cui alla lettera *b*) dell'art 1, non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi

La valutazione complessiva è determinata sommando il voto di cui sopra e quello per gli eventuali titoli prodotti

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sulle eventuali contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti da presentersi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro

I vincitori del pubblico concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova, che si classificheranno ai posti secondo e successivo della graduatoria, verranno nominati chimici aggiunti in prova, con riserva di anzianità nei confronti del vincitore del concorso a chimico aggiunto in prova riservato agli aiuti od assistenti universitari.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumera servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadra dalla nomina stessa

Art. 15.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amminisrazione, avra dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguira la nomina in ruolo con lo sipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto nominativo

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilita del trattamento relativo al periodo di prova

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1958
Registro n. 63, *foglio n.* 69. — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) PUBBLICO CONCORSO A TRE POSTI DI CHIMICO AGGIUNTO IN PROVA

1° - *Prove scritte*

1. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica.

La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno: Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

Litio, sodio, potassio: Caratteristiche, proprieta, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazioni industriali.

Magnesio, calcio, stronzio, bario Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali

Zinco, rame, argento, mercurio Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali

Piombo alluminio: Caratteristiche, proprieta, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Carbonio, silicio, titanio Caratteristiche, proprieta, riconoscimento, loro principali applicazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Fosforo, arsenico, antimonio: Caratteristiche, proprieta riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali

Zolfo: Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum) preparazione e applicazioni industriali

Fluoro, cloro, bromo, iodio: Caratteristiche, proprieta, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali

Manganese, cromo, nichel: Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche: Caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

Grande industria degli acidi inorganici. Procedimenti di produzione

Grande industria delle basi inorganiche Procedimenti di produzione

Idrocarburi saturi: Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale

Olii e grassi, saponi, glicerina Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale

Eteri nitrici: Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale

Idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

Fenoli e naftoli Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti

Idrati di carbonio: Caratteristiche, preparazione, derivati piu importanti, utilizzazione industriale

Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica Composizione, proprietà, caratteristiche, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale

Aggressivi chimici di guerra prodotti fumogeni: Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenno sui mezzi di protezione chimica

Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze di largo impiego industriale.

Nota. — Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo, a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica esplosivistica od aggressivistica.

2. Versione in italiano, dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato, di un brano di chimica

2° - *Prove pratiche*

1 Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 anioni e 5 cationi, con relazione scritta.

2 Analisi qualitativa per il riconoscimento di una sostanza organica fra le più note, con relazione scritta

3 Analisi quantitativa di un miscuglio con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via ponderale e uno per via volumetrica.

3° - *Prova orale*

1 Discussione sulla prova scritta e sul risultato delle prove pratiche.

2 Colloquio su:
argomenti facenti parte del programma della prova scritta e pratica,
apparecchiature industriali e di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici,
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali
Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla *Commissione esaminatrice*) di qualche brano di chimica (prova facoltativa)
Per tale esame (facoltativo) la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

NB. La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

B) CONCORSO (ESAME COLLOQUIO) A UN POSTO DI CHIMICO AGGIUNTO IN PROVA RISERVATO AGLI AIUTI OD ASSISTENTI UNIVERSITARI

Svolgimento orale di argomenti riguardanti le seguenti materie, condotto in modo da dimostrare il grado di cultura generale e particolare del candidato:
chimica generale,
chimica inorganica;
chimica organica;
chimica fisica,
chimica applicata all'industria;
tecnologia chimica industriale;
tecnologia chimica di laboratorio,
preparazioni di chimica organica ed inorganica;
chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica.
chimica analitica qualitativa e quantitativa organica,
Nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo statuto degli impiegati statali
Traduzione dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di chimica
Il colloquio avrà durata non inferiore a 45 minuti.
La Commissione esaminatrice ha facoltà discrezionale nel la scelta dei vari argomenti di colloquio
Al candidato è data facoltà di indicare un argomento su cui intendesse essere interrogato.

C) PUBBLICO CONCORSO AD UN POSTO DI FISICO AGGIUNTO IN PROVA

1° - *Prove scritte*

1 Svolgimento scritto di un tema su uno dei seguenti argomenti
misure fondamentali;
misure di pressione, manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria,
cambiamenti di stato. Tensione di saturazione,
liquefazione dei gas Igrometria;
calorimetri, calori specifici;
conducibilità calorifica,
principi della termodinamica;
elasticità,
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni,
tensione superficiale Viscosità. Pressione osmotica;
sorgenti di luce, fotometria,
misura degli indici di rifrazione;
interferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazioni;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria,
polarizzazione Doppia rifrazione Saccarimetria;
proprietà magnetiche dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità.
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze,
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici,
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche,
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici,
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura,
disintegrazioni atomiche,
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni,
cenni di metereologia
2. Versione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di fisica

2° - *Prove pratiche*

1 Prova sperimentale basata sulle proprietà ottiche e meccaniche delle sostanze.
2 Prova sperimentale di elettronica o acustica
3 Verifica della taratura di un apparecchio di misura.

3° - *Prova orale*

1 Discussione sulla prova scritta e sul risultato delle prove pratiche
2 Colloquio su
argomenti facenti parte del programma della prova scritta e pratica,
apparecchiatura di laboratorio,
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici.
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali,
3 Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di qualche brano di fisica (prova facoltativa)
Per tale esame (facoltativo) la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1

NB La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 1° agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

(6594)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modificazione dell'art. 10 del bando di concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 30 luglio 1957.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
Visto il decreto Ministeriale in data 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n 33, foglio n 83, con il quale veniva bandito un concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina;
Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1958, registro n. 27,

foglio n. 35, con il quale venivano nominati i componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso;

Considerato che la composizione della Commissione esaminatrice si effettua secondo le norme contenute nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, le quali hanno modificato le norme anteriormente vigenti in materia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa Marina, bandito con decreto Ministeriale 30 luglio 1957, è composta ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, il quale sostituisce, quanto alla composizione della detta Commissione, l'art 10 del bando di concorso

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 25 novembre 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Registro n. 41 Difesa-Marina, foglio n 201

(6710)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia Murano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1958, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 87, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano),

Viste le designazioni del Consiglio di Stato e del Ministero della pubblica istruzione,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano), di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Marpicati prof. dott. Arturo, consigliere di Stato.

Membri

Cagliotì prof. dott Vincenzo, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma,

Mariani prof dott Eugenio, ordinario di chimica industriale all Università di Roma,

Postiglione dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio,

Jacini prof Giovanni, direttore della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi.

Membri aggiunti:

Gonnet prof Giovanni, ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico Pareto di Roma,

Del Priore prof. Tullia, ordinario di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico Gioberti di Roma;

Lorenzini prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico Duca degli Abruzzi di Roma.

Segretario

De Matteis dott. Nicoletta nata Cipriani, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, a carico del capitolo 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1958-59, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art 19 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del capitolo 12 dello stato di previsione medesimo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 126

(6695)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che le prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1959.

(6709)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Premesso quanto appresso:

Con decreto n. 9616 del 18 aprile 1952, veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami per la copertura di sei condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, fra le quali quella del Consorzio veterinario Gorgoglione-Cirigliano-Aliano, costituito con decreto prefettizio n. 1588 del 28 marzo 1950;

Nelle more dell'espletamento del concorso, il comune di Aliano stabiliva, con apposito atto deliberativo, di staccarsi dal Consorzio suddetto e di istituire una condotta autonoma;

Espletatosi nel maggio 1954 il concorso, con decreto prefettizio n 16943, in data 17 luglio 1954, essendo stato considerato disciolto di fatto il Consorzio veterinario fra i comuni Gorgoglione-Cirigliano-Aliano, per la secessione di quest'ultimo, la nomina dei vincitori veniva limitata alle cinque restanti condotte veterinarie rimaste disponibili,

Avverso il suddetto decreto n 16943 proponeva ricorso in via straordinaria il concorrente escluso dall'assegnazione alla condotta consorziale;

Il citato ricorso venne accolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 1957, e, conseguentemente, ritenuta tutt'ora esistente la predetta condotta consorziale;

Considerato che, a seguito dell'accoglimento del predetto ricorso, con decreto prefettizio n 8697 del 29 aprile 1958, la condotta veterinaria del Consorzio Gorgoglione-Cirigliano-Aliano venne assegnata al dott Filippo Latorre, decimo classificato nella graduatoria di merito del concorso sopraspecificato;

Considerato altresì che il dott. Filippo Latorre non ha assunto servizio nei termini assegnatigli e che i dottori Francesco Oppedisano, Romualdo Rini e Gaetano Savino, che seguivano il Latorre nella graduatoria generale, regolarmente interpellati, hanno rinunziato all'assegnazione alla suddetta sede consorziale;

Considerato che il concorrente dichiarato idoneo che segue nella graduatoria i predetti sanitari è il dott. Arcangelo Annunziata;

Visto il proprio decreto n. 31538 in data 15 novembre 1958 a norma del quale il comune di Aliano ha cessato di far parte del Consorzio veterinario in questione che, peraltro, resta limitato ai comuni di Gorgoglione e Cirigliano;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Arcangelo Annunziata deve essere assegnato alla condotta del Consorzio veterinario Gorgoglione-Cirigliano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Arcangelo Annunziata è assegnato alla condotta veterinaria del Consorzio Gorgoglione-Cirigliano.

Il presente decreto verrà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Matera, addì 17 novembre 1958

Il prefetto: TURCO

(6591)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 10304 San. e n. 10305 San., del 20 marzo 1958, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono stati assegnati i posti relativi alle vincitrici del concorso per sedici posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1955;

Considerato che in seguito a rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimaste vacanti e disponibili i posti dei comuni di Sassari (frazione La Corte), Nughedu S. N. - Tempio (frazione Palau) e Cossoine;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge fanno pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono state assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Amista Armida: Sassari (frazione La Corte);
2) Moretti Nives: Nughedu S. N.;
3) Cadeddu Evelina: Tempio (frazione Palau);
4) Preziosi Natalina: Cossoine.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 15 ottobre 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(6587)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto prefettizio n. 5417 del 18 febbraio 1958, col quale venne bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti di medico condotto dei comuni di Crispiano e Roccaforzata;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Ritenuti regolari gli atti tutti del concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto:

N.	Nominativo		Punti	
1	Patruno Arturo	punti	50,51	su 100
2	Bruno Jeso Antonio	»	50,40	»
3	Colucci Francesco	»	48,67	»
4	Montanariello Angelo	»	48,42	»
5	Festa Pasquale	»	48,20	»
6	Saracino Michele	»	48,09	»
7	Mappa Pasquale	»	47,24	»
8	Murgolo Francesco	»	47,06	»
9	Fiore Leonardo	»	46,65	»
10	Fullone Giovanni	»	45,68	»
11	Bruno Domenico	»	45,65	»
12	Matacchiera Vincenzo	»	45,15	»
13	Loscialpo Raimundo Domenico	»	45,00	»
14	Fama Giuseppe	»	43,81	»
15	Castelli Nicola	»	43,30	»
16	Pollero Bruno	»	42,50	»
17	Infante Pietro	»	40,22	»
18	Caprara Ernesto	»	35,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 18 novembre 1958

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 40381 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per i posti vacanti di medico condotto dei comuni di Crispiano e Roccaforzata;

Visto l'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda:

1) Patruno dott. Arturo: condotta medica comune di Crispiano;

2) Bruno Jeso dott. Antonio: condotta medica comune di Roccaforzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 18 novembre 1958

Il prefetto: D'AIUTO

(6583)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.